



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ATTO NR.6**

**SEDUTA DEL 14.03.2018**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. - APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quattordici** del mese di **Marzo** alle ore **18.00** nell'aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. **Guglielmo Bongiorno** in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Marco Fattorini** incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello risultano presenti n.9 consiglieri come segue:

		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	Bongiorno Guglielmo	x	
2	Scavuzzo Gioele	x	
3	Mattei Massimiliano	x	
4	Capri Enrico	x	
5	Giugni Pamela		x
6	Bolognesi Sandra		x
7	Grassulini Elisabetta	x	
8	Martano Maria	x	
9	Gigliotti Giulio	x	
10	Fabbri Giovanni	x	
11	Fabbri Fabrizio		x
12	Logli Alessandro		x
13	Ballo Roberto	x	

Risultano presenti gli Assessori esterni: Ferri Stefano, Grazzini Maila.

Sono stati designati a scrutatori i seguenti consiglieri: Fabbri Giovanni, Martano, Gigliotti.



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**VISTO** altresì il Decreto-Legge 6 marzo 2014, n.16, convertito nella L. 68/2014 con modificazioni, che introduce alcune modifiche all'impianto originario della disciplina del tributo;

**VISTO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, recita:

*“ All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e /9»;*

*b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;*

*c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;*

*d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;*

*e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre”*

**VISTO** che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n° 06 del 30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni TASI per l'anno 2017 nella seguente misura:

1. aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,3 punti percentuali per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  
- aliquota TASI nella misura di **0,2 punti percentuali** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ;
  
- aliquota TASI ridotta nella misura di **0 punti percentuali** per tutti i fabbricati, aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 0,96% e 1,06%;

1. aliquota TASI ridotta nella misura di **0 punti percentuali** ai fabbricati adibiti ad abitazione principale gravati da ordinanza sindacale di inagibilità totale e/o parziale colpiti da eventi calamitosi

**DETRAZIONI**

<b>Importo rendita catastale Unità abitativa escluso pertinenze</b>	<b>Detrazione</b>	<b>Detrazione per figli minorenni conviventi</b>	<b>Totale Detrazioni massimo</b>
Minore a 400,00	€ 100,00	25,00 ciascun figlio	150,00
Compresa fra 400 e 600	€ 75,00	25,00 ciascun figlio	Max 125,00
Oltre 600	nessuna detrazione		zero

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 37 della Legge 27 dicembre 2017 n° 205 (legge di stabilità 2018) che riconferma il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati nel 2017, fatta eccezione per le tariffe relative al tributo sui rifiuti (TARI);

**RITENUTO** quindi di dover confermare per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione TASI deliberate per l'anno 2017;



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

**VISTO** il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con propria deliberazione n° 22 del 31.07.2014;

**VISTA** la propria deliberazione adottata in questa stessa seduta iscritta all'ordine del giorno, immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale unica:

2. aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, pari allo 0,40 per cento;

**3. aliquota ridotta pari allo 0,46 per cento per gli immobili gravati da ordinanza sindacale di inagibilità totale e/o parziale colpiti da eventi calamitosi;**

4. aliquota ordinaria pari allo 0,96 per cento;

5. aliquota pari allo 1,06 per cento per le abitazioni tenute a disposizione, non utilizzate dal soggetto passivo prive di contratto di locazione registrato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione .

6.- detrazione per abitazione principale di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

**RICHIAMATO** l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

**VISTI:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, “*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*”;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1,



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997".

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed allegati al presente atto;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**UDITI** gli interventi dei consiglieri comunali, degli assessori e del sindaco, oggetto di registrazione audio e successiva trascrizione;

Il Sindaco pone il punto in votazione.

**ESPERITA** la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti n.:9  
Votanti n: 7  
Astenuti n:2 (Ballo, Fabbri G.)  
Voti Favorevoli n7  
Voti Contrari: n./

**DELIBERA**

**1.DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018:



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

**aliquota TASI nella misura di 2 per mille** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ;

**aliquota tasi 2 per mille fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;**

**aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali** per tutti i fabbricati, aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 9,60 per cento e 1,06 per cento ;

**2. DI DARE ATTO** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 06.03.2014, n. 16 convertito con modificazioni in L.68/2014;

**3. DI STIMARE** in €. 5.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

**4. DI STABILIRE** in attuazione dell'articolo 38 del Regolamento IUC componente TASI €. 5.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente qui sotto indicati:

Servizi socio assistenziali	€ 170.000,00
Totale	€
Gettito TASI	€ 5.000,00
% copertura servizi indivisibili con Gettito TASI	2,94%

**5. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2018;

**6. DI DARE ATTO** che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

**7. DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;

**8. DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Quindi,



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza del presente atto;

**ESPERITA** la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti n.:9

Votanti n:7

Astenuti n:2 (Ballo, Fabbri G.)

Voti Favorevoli n7

Voti Contrari: n./

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267.



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

COMUNE DI CANTAGALLO  
Provincia di Prato

**D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 49**

**Parere** relativo alla allegata proposta/schema di deliberazione, avente ad oggetto:

<b>Oggetto</b>	<b>IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018.</b>
----------------	---

In ordine alla **regolarità tecnica** della proposta/schema di deliberazione sopra richiamata, ai sensi e per gli effetti dell' 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime:

<b>Parere:</b>	FAVOREVOLE
----------------	------------

Cantagallo, 06/03/2018

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO ASSOCIATO  
"Entrate Tributarie"  
F.to Emanuela Cigolotti

In ordine alla **regolarità contabile** della proposta/schema di deliberazione sopra richiamata, ai sensi e per gli effetti dell' 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime:

<b>Parere:</b>	FAVOREVOLE
----------------	------------

Cantagallo,07.03.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2  
"Finanziaria e Contabile"  
F.to Dott.ssa Beatrice Magnini)





**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

**IL PRESIDENTE**

*F.to Guglielmo Bongiorno*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to Marco Fattorini*